



Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

"Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"

L'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, in relazione alla approvazione da parte della Camera dei Deputati in data 27 novembre 2012 della normativa in materia di riconoscimento di figli naturali, sottolinea che il superamento delle inaccettabili discriminazioni in danno dei figli nati fuori del matrimonio e la unificazione dello *status filiationis*, ispirati a un valore etico-sociale profondamente radicato nella coscienza collettiva di questo Paese, realizzano finalmente i principi delle Convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia e gli artt. 3 e 30 della nostra Carta costituzionale.

Esprime peraltro il proprio rammarico per il fatto che non siano stati considerati i rilievi indicati dall'AIMMF nel documento approvato il 18 maggio 2012 e nelle diverse audizioni parlamentari, atteso che nella legge approvata permane una discriminazione non secondaria tra i figli in quanto i minori coinvolti nel conflitto della coppia genitoriale non coniugata non potranno contare su un rito processuale appositamente disciplinato. Si è infatti ritenuto di poter risolvere tale aspetto mediante un frettoloso rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c., norme del tutto insufficienti, generiche e prive delle dovute garanzie. Conseguentemente la discriminazione, sotto il profilo del trattamento processuale, non è stata eliminata, se non parzialmente dalla estensione di quanto previsto dalla legge sul divorzio con riguardo alle garanzie dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole.

Manca invece qualsiasi previsione sulla possibilità di emettere provvedimenti provvisori e sulla conseguente questione della loro reclamabilità, né è stata introdotta un'adeguata disciplina dell'istruzione probatoria, della fase decisoria e dell'impugnazione.

Equalmente incerti risultano i criteri di riparto delle competenze tra giudice ordinario e giudice specializzato minorile: sembrerebbe, dalla riformulazione contraddittoria dell'art. 38 delle disp. att. c.c. che in pendenza di giudizio di separazione o divorzio il primo eserciti una *vis attractiva*, immotivata per la sua ampiezza, su molte delle azioni di regola proposte dinanzi al giudice minorile, comprese quelle per la pronuncia di decadenza dalla potestà.

Particolarmente grave appare la sottrazione ai Tribunali per i Minorenni delle richieste di decadenza, risultando in tal modo compromessa la titolarità dell'azione del pubblico ministero minorile e rimanendo devoluta la valutazione sulla gravità del pregiudizio a un giudice non specializzato, privo del prezioso apporto della componente

onoraria, e la cui competenza territoriale si radica per di più su criteri diversi dalla residenza del minore, con gravi conseguenze per i rapporti con i servizi e per il diritto all'ascolto.

E' per altro singolare che, per come si evince dai resoconti del dibattito parlamentare, la ragione di discriminazione sia stata individuata relativamente ai figli nati fuori del matrimonio non nella mancanza del rito, ma nella competenza del giudice minorile (peraltro giudice specializzato). Di conseguenza, sembra che si sia pensato di risolvere la questione del diverso trattamento processuale spostando la competenza in capo al giudice ordinario e ciò in contrasto con il criterio della specializzazione, da ultimo privilegiato dalle Linee guida sulla Giustizia a misura di minore del Consiglio d'Europa (17 novembre 2010), da recepire negli ordinamenti interni secondo gli obiettivi indicati dalla Commissione Europea (cfr. Agenda dei diritti del minore 15 febbraio 2011).

L'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia **auspica** che, nella valorizzazione dell'irrinunciabile criterio della specializzazione, si proceda quanto prima e con determinazione all'istituzione di un unico Tribunale per i minorenni, la persona e le relazioni familiari, dinanzi al quale accentrare tutte le competenze in materia civile, penale ed amministrativa, che risultano ulteriormente frammentate con le disposizioni della legge appena approvata dal Parlamento.

Auspica che nell'immediato il Governo voglia promuovere l'attuazione della nuova normativa sul riconoscimento dei figli naturali nel pieno rispetto dell'interesse dei minori, avendo come riferimento agli ordini del giorno approvati dalla Camera, in particolare per quanto riguarda:

a) la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli, tenendo conto dell'attuale formulazione dell'art. 8 della legge n. 184/83 e successive modificazioni e dell'elaborazione giurisprudenziale che è intervenuta su tale norma;

b) l'adozione di norme processuali per i procedimenti ex articolo 317-bis del codice civile che attuino, per i figli dei genitori non coniugati, garanzie identiche a quelle previste dai procedimenti di separazione e divorzio per i figli dei genitori coniugati;

c) l'adozione di misure, anche di carattere normativo, che impediscano che la modifica di cui all'art. 251 c.c. possa rischiare di essere applicata contro l'interesse del figlio nato da relazione incestuosa.

Auspica, infine, che le gravi incertezze nell'applicazione della nuova normativa che potranno verificarsi possano essere affrontate dalla magistratura ordinaria e minorile mediante l'elaborazione di interpretazioni condivise che consentano un'applicazione pienamente conforme ai valori costituzionali di uguaglianza e tutela dei figli.

Roma, 30 novembre 2012

Il Segretario Generale

Dott.ssa Susanna Gaffi


Il Presidente

Don Giacomo Spina
